

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
86/C 336/01	ECU.....	1
86/C 336/02	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione	2
86/C 336/03	Nomina dei membri del Comitato consultivo in materia doganale	3
86/C 336/04	Elenco dei pareri emessi sui programmi d'investimento	4
86/C 336/05	Aiuti di Stato (Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea) — Comunicazione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE indirizzata agli interessati diversi dagli Stati membri in merito ad aiuti del Land Baden-Württemberg e della città di Rastatt per la costruzione di uno stabilimento di produzione di autovetture a Rastatt	4
86/C 336/06	Pescherecci ritirati nel 1985 in conformità della direttiva 83/515/CEE	5
86/C 336/07	Avviso relativo alla partecipazione al programma COMETT	6
86/C 336/08	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 379 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo	7
86/C 336/09	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 379 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo	7
86/C 336/10	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (prodotti lattiero-caseari)	8
86/C 336/11	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (olio d'oliva)	8
86/C 336/12	Tasso di conversione da utilizzare nell'ambito delle gare per l'alcole	8

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
86/C 336/13	Bilancio di previsione per la campagna viticola 1986/1987.....	9
 Corte di giustizia		
86/C 336/14	Nomina	11
86/C 336/15	Causa 297/86: Ricorso della Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA), del dott. Fausto d'Elia nonché del dott. Pierluigi Marchesi contro il Consiglio delle Comunità europee presentato il 27 novembre 1986	11
86/C 336/16	Causa 299/86: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla corte di appello di Genova nel procedimento penale a carico di Rainer Drexl.	11
86/C 336/17	Causa 300/86: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Vredegerecht (giudice conciliatore) del Cantone Brasschaat, con sentenza 26 novembre 1986, nella causa L. Van Landschoot contro N.V. Mera e tredici intervenienti	12
<hr/>		
II <i>Atti preparatori</i>		
Commissione		
86/C 336/18	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità al potenziamento dei mezzi di controllo della pesca	13
<hr/>		

Avviso (*vedi terza pagina di copertina*)

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

30 dicembre 1986

(86/C 336/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	43,2155	Peseta spagnola	141,062
Franco belga e lussemburghese finanziario	43,7025	Scudo portoghese	156,339
Marco tedesco	2,07600	Dollaro USA	1,06462
Fiorino olandese	2,34546	Franco svizzero	1,73426
Sterlina inglese	0,725958	Corona svedese	7,25802
Corona danese	7,86273	Corona norvegese	7,91010
Franco francese	6,87476	Dollaro canadese	1,46970
Lira italiana	1444,42	Scellino austriaco	14,6172
Sterlina irlandese	0,764262	Marco finlandese	5,13039
Dracma greca	148,280	Yen giapponese	170,658
		Dollaro australiano	1,60334
		Dollaro neozelandese	2,02977

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ECU;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione (*)

(86/C 336/02)

[stabiliti il 23 dicembre 1986 in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl
R I		A I	
Heraklion	nessuna quotazione	Athènes	nessuna quotazione
Patras	nessuna quotazione	Heraklion	nessuna quotazione
Requena	2,000	Patras	nessuna quotazione
Reus	nessuna quotazione	Alcázar de San Juan	1,726
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione (*)	Almendralejo	1,705
Bastia	2,349	Medina del Campo	nessuna quotazione (*)
Béziers	2,590	Ribadavia	nessuna quotazione
Montpellier	2,608	Vilafranca del Penedès	nessuna quotazione
Narbonne	2,636	Villar del Arzobispo	nessuna quotazione (*)
Nîmes	2,608	Villarobledo	nessuna quotazione (*)
Perpignan	2,635	Bordeaux	2,728
Asti	2,690	Nantes	2,739
Firenze	2,445	Bari	2,156
Lecce	nessuna quotazione	Cagliari	2,317
Pescara	nessuna quotazione	Chieti	2,252
Reggio Emilia	2,735	Ravenna (Lugo, Faenza)	2,574
Treviso	2,445	Trapani (Alcamo)	2,252
Verona (per i vini locali)	2,027	Treviso	2,767
Prezzo rappresentativo	2,564	Prezzo rappresentativo	2,220
R II			ECU/hl
Heraklion	nessuna quotazione	A II	
Patras	nessuna quotazione	Rheinpfalz (Oberhaardt)	37,239
Calatayud	nessuna quotazione	Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione (*)
Falset	nessuna quotazione (*)	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (*)
Jumilla	2,523	Prezzo rappresentativo	37,239
Navalcarnero	nessuna quotazione		
Requena	nessuna quotazione	A III	
Toro	nessuna quotazione	Mosel-Rheingau	61,564
Villena	nessuna quotazione (*)	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (*)
Bastia	2,374	Prezzo rappresentativo	61,564
Brignoles	nessuna quotazione		
Bari	2,349		
Barletta	2,799		
Cagliari	nessuna quotazione		
Lecce	nessuna quotazione		
Taranto	nessuna quotazione		
Prezzo rappresentativo	2,440		
	ECU/hl		
R III			
Rheinpfalz-Rheinhessen (Hügelland)	92,912		

(*) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

(*) Dal 1° settembre 1986, alle quotazioni spagnole pubblicate si applica un coefficiente di 1,62, corrispondente al rapporto tra i prezzi d'orientamento comunitari e spagnoli, in conformità del regolamento (CEE) n. 481/86 del 25 febbraio 1986.

Nomina dei membri del Comitato consultivo in materia doganale

(86/C 336/03)

Il Comitato consultivo in materia doganale è stato istituito con decisione 73/351/CEE della Commissione, del 7 novembre 1973 ⁽¹⁾, modificata dalla decisione 86/565/CEE ⁽²⁾.

La Commissione ha deciso, il 16 dicembre 1986, di nominare, come membri del Comitato consultivo in materia doganale, per una durata di tre anni:

- i signori BOOTH (Regno Unito), ROCHET (Francia), SNOODIJK (Paesi Bassi) e WENGLER (Repubblica federale di Germania), rappresentanti dell'industria;
- la signora MAURINO (Italia), rappresentante dell'artigianato;
- i signori POHL (Francia), ROSINY (Repubblica federale di Germania), SAUZIN (Francia) e SOMBRERO MELO (Spagna), rappresentanti dell'agricoltura;
- i signori CAPPUCCILLI (Italia), STUTE e VAHRENHORST (Repubblica federale di Germania) e VANBOKHOVEN (Paesi Bassi), rappresentanti delle organizzazioni commerciali;
- i signori BONGARTZ (Repubblica federale di Germania), FRONTONI (Italia), IMMAGINE (Francia) e REUTER (Lussemburgo), rappresentanti delle Camere di commercio e dell'industria;
- il signor MARÍN DURÁN (Spagna), rappresentante dei trasporti ferroviari;
- il signor CORELL AYORA (Spagna), rappresentante dei trasporti stradali;
- il signor PARKINSON (Regno Unito), rappresentante dei trasporti marittimi;
- il signor HOENEMANN (Repubblica federale di Germania), rappresentante dei trasporti fluviali;
- il signor BOTTA (Italia), rappresentante dei trasporti aerei;
- il signor MATTHEWS (Regno Unito), rappresentante degli istituti bancari;
- il signor TOUSSAINT (Belgio), rappresentante degli organismi d'assicurazione;
- i signori CHABRERIE (Francia), FLORES (Spagna), KOPP (Repubblica federale di Germania), MAC FARLANE (Regno Unito) e SPATHIS (Grecia), rappresentanti degli spedizionieri e rappresentanti doganali (ivi comprese le case di spedizione);
- i signori MOSSE (Francia) e WARD (Regno Unito), rappresentanti degli enti di turismo;
- i signori ANTONIO RIBEIRO (Portogallo), MURPHY (Irlanda), VAN DE VELDE (Belgio) e YONNET (Francia), rappresentanti dei lavoratori;
- il signor BORNHORST (Repubblica federale di Germania), la signora FRYDENDAEL (Danimarca) e il signor MARIOLI (Italia), rappresentanti dei consumatori;
- i signori DARRACOTT (Regno Unito) e MÜLLER (Repubblica federale di Germania), rappresentanti delle altre categorie interessate ai problemi doganali.

⁽¹⁾ GU n. L 321 del 22. 11. 1973.

⁽²⁾ GU n. L 331 del 25. 11. 1986.

Elenco dei pareri emessi sui programmi d'investimento

(Articolo 54 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio)

(86/C 336/04)

(Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 163 del 1° luglio 1986)

- 7/86 *British Steel Corporation, Londra*
Stabilimento di Trostre
— Costruzione di un impianto di ricottura continua.
- 8/86 *Carbosulcis SpA., Gonnese*
Miniera di Seruci e Cortoghiana Nuova
— Riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis.
- 9/86 *Usinor Aciers, Parigi*
Stabilimento di Dunkerque
— Ampliamento dell'impianto di frantumazione del carbone e di iniezione nell'altoforno 3;
— Ristrutturazione delle acciaierie.
Stabilimento di Montataire
— Ammodernamento del treno a freddo.
- 10/86 *Alphasteel Ltd, Londra*
Stabilimento di Newport
— Costruzione di un treno per tondi da cemento armato.
- 11/86 *British Steel Corporation, Londra*
Stabilimento di Shotton
— Trasformazione della linea di zincatura elettrolitica n. 1.

AIUTI DI STATO

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)

Comunicazione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE indirizzata agli interessati diversi dagli Stati membri in merito ad aiuti del Land Baden-Württemberg e della città di Rastatt per la costruzione di uno stabilimento di produzione di autovetture a Rastatt

(86/C 336/05)

1. Le misure in questione comportano la cessione di terreni ad un prezzo che in base alle informazioni disponibili è inferiore al valore corrente. Inoltre le spese per le opere di sistemazione del terreno sono a carico del Land e della città. Esse favoriscono una impresa determinata.

2. La Commissione ha avviato la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE nei confronti degli aiuti sopra citati. Infatti, sulla base delle informazioni di cui dispone, la Commissione ritiene che tali misure non sono compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE e non possono beneficiare delle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.

3. La Commissione richiama l'attenzione sul contenuto della sua comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 318, del 24 novembre 1983, pag. 3, e fa presente l'effetto sospensivo di tale procedura con la conseguenza che alle misure in questione non può essere data esecuzione senza la preventiva approvazione della Commissione. Essa sottolinea inoltre che ogni aiuto concesso prima di una decisione finale adottata nell'ambito di tale procedura è illegale e può essere oggetto di una domanda di rimborso.

4. La Commissione invita gli interessati diversi dagli Stati membri a presentarle le loro osservazioni sulle misure di cui al punto n. 1 nel termine di un mese a decorrere dalla data della presente pubblicazione al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles

Pescherecci ritirati nel 1985 in conformità della direttiva 83/515/CEE

(86/C 336/06)

GRECIA

Denominazione del peschereccio Numero d'immatricolazione	Anno di costruzione	Lunghezza tra perpendicolari Stazza Potenza	Tipo e data di ritiro
AG. DIONISIOS N.P. 284	1933	12,40 20,90 120	Demolizione 28 agosto 1985
PANAGIA N.N. 13	1947	14,20 35,55 100	Disarmo 24 febbraio 1986
GEROKAKOYLIS N.P. 1185	1945	15,45 29,19 180	Disarmo 12 luglio 1985
AGIOI THEODORI N.K. 31	1946	15,50 39,95 165	Imbarcazione da turismo 26 giugno 1985
AG. NIKOLAOS N.X. 103	1936	15,20 64,85 200	Natante da trasporto e da turismo 7 giugno 1985
PANAGIA KOMISTRA	1935	13 43,56 210	Battello mercantile 10 giugno 1985

Avviso relativo alla partecipazione al programma COMETT

(86/C 336/07)

1. Con la decisione del 24 luglio 1986 la Comunità europea ha varato un programma di cooperazione fra università e imprese per quanto riguarda la formazione nel campo delle tecnologie (COMETT) (*). Il programma durerà 4 anni (1986-1989) con inizio il 1° gennaio 1987. Il programma ha i seguenti obiettivi:

- a) conferire una dimensione europea alla cooperazione tra università e imprese nel settore della formazione in rapporto all'innovazione, allo sviluppo e all'applicazione delle nuove tecnologie;
- b) favorire lo sviluppo congiunto di programmi di formazione e lo scambio di esperienze nonché l'impiego ottimale delle risorse in materia di formazione a livello comunitario;
- c) migliorare l'offerta di formazione a livello locale, regionale e nazionale con il concorso delle istanze interessate, contribuendo così allo sviluppo economico equilibrato della Comunità;
- d) sviluppare il livello di formazione in risposta ai cambiamenti tecnologici e ai mutamenti sociali, individuando progressivamente le conseguenti priorità nelle attuali strutture di formazione che richiedono un'azione supplementare svolta tanto all'interno dei singoli Stati membri quanto a livello comunitario e favorendo l'uguaglianza di opportunità fra uomini e donne.

2. Il presente avviso, che annuncia l'apertura della prima e la seconda serie di presentazione delle proposte riguardanti il COMETT, è pubblicato per dare agli interessati il tempo necessario per trovare dei partners e presentare delle proposte.

Le date limite fissate per l'invio delle proposte sono le seguenti:

— per la 1ª serie: 31 marzo 1987,

— per la 2ª serie: 1° luglio 1987.

Le proposte dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale dell'occupazione, degli affari sociali e dell'istruzione
Divisione V/C/2 (COMETT)
rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex: 21877 COMEU B
Telefax: (02) 235 01 29

Tutte le informazioni necessarie alla presentazione delle proposte sono presenti nella «Guida per i candidati» che può essere richiesta per iscritto all'Unità di assistenza tecnica COMETT incaricata di assistere la Commissione nello svolgimento del programma al seguente indirizzo:

Unità d'assistenza tecnica COMETT
c/o CEMSU
rue d'Egmont 13
B-1050 Bruxelles

Nella «Guida per i candidati» si troveranno i moduli di domanda, la descrizione del progetto, le condizioni di selezione e i criteri che vi si applicano, nonché i principi che regolano l'attribuzione di un sostegno comunitario.

(*) GU n. L 222 dell'8. 8. 1986, pag. 17.

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 379 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo

(86/C 336/08)

Il 17 dicembre 1986 la Commissione ha deciso di autorizzare la Spagna a limitare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987, le importazioni di taluni prodotti siderurgici originari di altri paesi membri o che in essi si trovino in libera pratica sulla base dell'articolo 379 dell'atto di adesione alla Comunità della Spagna e del Portogallo.

I quantitativi importabili non possono tuttavia essere inferiori a:

- 399 000 t per le lamiere a caldo,
- 233 000 t per le lamiere a freddo,
- 48 500 t per le lamiere grosse,
- 6 500 t per le lamiere zincate,
- 56 000 t per la vergella.

Il testo di tale decisione può essere chiesto alla Commissione, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

Lamiere a caldo: categoria Ia

Codici Nimexe:

73.08-01, 73.08-03, 73.08-05, 73.08-07, 73.08-21,
73.08-25, 73.08-29, 73.08-41, 73.08-45, 73.08-49,
73.12-11, 73.12-19, 73.13-16, 73.13-17, 73.13-21,

73.13-23, 73.13-36, 73.13-50, 73.13-92, 73.62-10,
73.64-20, 73.65-23, 73.65-81, 73.72-11, 73.72-19,
73.74-29, 73.75-39, 73.75-89.

Lamiere a freddo: categoria Ib

Codici Nimexe:

73.13-16, 73.13-26, 73.13-32, 73.13-34, 73.13-41,
73.13-43, 73.13-45, 73.13-47, 73.13-49, 73.13-50,
73.13-92, 73.65-25, 73.65-53, 73.65-55, 73.65-81,
73.75-49, 73.75-59, 73.75-69, 73.75-89.

Lamiere grosse: categoria II

Codici Niemxe:

73.09-00, 73.13-19, 73.13-92, 73.62-30, 73.65-21,
73.65-81, 73.72-39, 73.75-29, 73.75-89.

Lamiere zincate: categoria Ic

Codici Nimexe:

73.13-68, 73.13.72.

Vergella: categoria IV (ex)

Codici Nimexe:

73.10.11, 73.63-21.

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 379 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo

(86/C 336/09)

In data 23 dicembre 1986 la Commissione ha preso una decisione con la quale autorizza il Portogallo a limitare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987, sulla base dell'articolo 379 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, le importazioni di vergella (codice Nimexe 73.10-11), tondi per cemento armato e barre lisce (codici Nimexe 73.10-12, 14, 15 e 17) e profilati (codici Nimexe 73.11-11, 16 e 19 di altezza non superiore a 180 mm) provenienti dalla Spagna.

Tali limitazioni non possono essere inferiori a:

- 6 480 t per la vergella,
- 11 064 t per i tondi per cemento armato e le barre lisce,
- 1 440 t per i profilati.

Il testo di tale decisione può essere chiesto alla Commissione, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(prodotti lattiero-caseari)**

(86/C 336/10)

(Vedi comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

(in ECU)

Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Destinazione del burro o del burro concentrato	Prezzo minimo di vendita	Importo massimo dell'aiuto	Cauzione di trasformazione
Regolamento (CEE) n. 765/86 della Commissione, del 14 marzo 1986, relativo alla modalità di vendita del <i>burro</i> delle scorte d'intervento, per l'esportazione verso determinate destinazioni	11	23. 12. 1986	Zona C 2: tenore di materie grasse: — uguale o superiore a 82 %			Offerte rifiutate

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(olio d'oliva)**

(86/C 336/11)

(Vedi comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Prezzo minimo di vendita
Regolamento (CEE) n. 3712/86 della Commissione, del 4 dicembre 1986, relativo all'apertura di una gara per la vendita dell' <i>olio d'oliva</i> detenuto dall'organismo d'intervento portoghese (GU n. L 342 del 5. 12. 1986, pag. 16)	1	23. 12. 1986	Olio d'oliva vergine lampante: 28 500 Esc/100 kg

Tasso di conversione da utilizzare nell'ambito delle gare per l'alcole

(86/C 336/12)

(Articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1915/86)

Moneta	= ... ECU	1 ECU = ... moneta nazionale
1 franco belga e franco lussemburghese	0,0211279	47,3307
1 corona danese	0,116529	8,58155
1 marco tedesco	0,431540	2,31728
1 franco francese	0,132531	7,54539
1 sterlina irlandese	1,19077	0,839794
1 fiorino	0,383004	2,61094
1 sterlina inglese	1,25733	0,795336
100 lire	0,0629459	15,8867 ⁽¹⁾
100 dracme	0,616364	1,62242 ⁽¹⁾
100 pesete	0,644615	1,55131 ⁽¹⁾
100 scudi	0,584211	1,71171 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ 1 ECU = 100 × ... moneta nazionale.

Bilancio di previsione per la campagna viticola 1986/1987

(86/C 336/13)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79 prevede che ogni anno venga stabilito un bilancio di previsione per determinare le risorse e valutare i fabbisogni della Comunità, comprese le importazioni e le esportazioni prevedibili da e verso i paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2396/84 della Commissione, del 20 agosto 1984 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 418/86 ⁽⁴⁾, prevede che il bilancio di previsione venga elaborato sulla base di tutti i dati disponibili, in particolare delle comunicazioni trasmesse dagli Stati membri;

considerando che gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2102/84 della Commissione, del 20 agosto 1984 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2467/86 ⁽⁶⁾, i dati relativi alle dichiarazioni di raccolta e delle giacenze di prodotti del settore vitivinicolo;

considerando che il progetto di bilancio di previsione stabilito dalla Commissione per la campagna 1986/1987 è conforme al parere del comitato di gestione per i vini,

ADOTTA IL PRESENTE BILANCIO:

il bilancio di previsione per la campagna viticola 1986/1987, per la Comunità ad esclusione del Portogallo, figura in allegato nelle colonne relative a tale campagna.

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 224 del 21. 8. 1984, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 194 del 24. 7. 1984, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 211 dell'1. 8. 1986, pag. 17.

ALLEGATO

BILANCIO DI PREVISIONE DEL VINO — CAMPAGNA VITICOLA 1986/1987

(EUR 11 — 1 000 hl)

Rubrica	Totale vini			v.q.p.r.d.			Vino da tavola			Altri vini		
	Totale	Rosso e rosato	Bianco	Totale	Rosso e rosato	Bianco	Totale	Rosso e rosato	Bianco	Totale	Rosso e rosato	Bianco
Produzione totale	195 458	99 399	96 059	47 888	25 484	22 404	134 496	72 970	61 526	13 074	945	12 129
— succo d'uva	3 255	230	3 025				2 030	150	1 880	1 225	80	1 145
— vinificazione	192 203	99 169	93 034	47 888	25 484	22 404	132 466	72 820	59 646	11 849	865	10 984
Scorte inizio campagna	123 432	65 241	58 191	57 906	26 750	31 156	60 472	37 272	23 200	5 054	1 219	3 835
— presso i produttori	86 729	48 873	37 856	43 086	20 691	22 395	42 837	28 035	14 802	806	147	659
— presso i commercianti	36 703	16 368	20 335	14 820	6 059	8 761	17 635	9 237	8 398	4 248	1 072	3 176
Disponibilità inizio campagna	315 635	164 410	151 225	105 794	52 234	53 560	192 938	110 092	82 846	16 903	2 084	14 819
Importazioni												
— intracomunitarie												
— extracomunitarie	2 800									2 800		
Disponibilità totale	318 435			105 794			192 938			19 703		
Utilizzazione interna	171 501			36 183			119 601			15 717		
— consumo umano	128 479			34 187			88 822			5 470		
— trasformazione:	41 686			1 630			29 905			10 151		
di cui distillazione	38 320			1 630			26 995			9 695		
— acquavite	6 300									6 300		
— Regolamento (CEE) n. 337/79	28 060 ⁽¹⁾			950			24 085 ⁽¹⁾			3 025		
— Altri	3 960			680			2 910			370		
di cui aceto	1 161						860			301		
di cui vermouth	2 205						2 050			155		
— Perdite	1 336			366			874			96		
presso i produttori	709			174			474			61		
presso i commercianti	627			192			400			35		
Esportazioni												
— intracomunitarie												
— extracomunitarie	14 478			7 310			7 025			143		
Scorte a fine campagna												
— presso i produttori												
— presso i commercianti	132 456			62 301			66 312			3 843		
Variazione delle scorte	9 024			4 395			5 840			- 1 211		
Grado di autoapprovvigionamento	1,34			1,36			1,39			0,93		
Consumo (litri pro capite)	41,08			10,93			28,40			1,75		

⁽¹⁾ Distillazioni già decise. Non sono compresi i volumi relativi alle distillazioni «obbligatoria» e «di sostegno».

CORTE DI GIUSTIZIA

Nomina

(86/C 336/14)

La Corte di giustizia delle Comunità europee, nella riunione del 15 ottobre 1986, ha nominato il sig. Hans Jung cancelliere aggiunto, incaricato del coordinamento amministrativo, in conformità dell'art. 13 del regolamento di procedura, con effetto dal 1° novembre 1986.

Ricorso della Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA), del dott. Fausto d'Elia nonché del dott. Pierluigi Marchesi contro il Consiglio delle Comunità europee presentato il 27 novembre 1986

(Causa 297/86)

(86/C 336/15)

Il 27 novembre 1986, la Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA), con sede in Roma, il dott. Fausto d'Elia e il dott. Pierluigi Marchesi rappresentati e difesi dall'avv. prof. Andrea Giardina del foro di Napoli, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Charles Turk, 4, rue Nicolas Elter, hanno presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che la Corte voglia:

- dichiarare nulla e non avvenuta, ai sensi dell'articolo 173, secondo comma, e 174 la decisione del Consiglio concernente la nomina dei consiglieri del Comitato economico e sociale per il quadriennio 1986-1990 (GU n. C 244 del 30. 9. 1986, pag. 2) per violazione del trattato e per eccesso di potere;
- condonare l'istituzione convenuta alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti addotti

- Violazione del trattato CEE (articoli 193, 194 e 195): non risulta che il Consiglio abbia, nella sua decisione di nomina, garantito la necessaria adeguata rappresentanza delle diverse categorie all'interno della delegazione italiana. In effetti, il sig. F. Drago della Unione italiana del lavoro (UIL), è eletto come consigliere per il gruppo III (lavoratori autonomi ed interessi diversi). Pure per il gruppo III è eletto il dott. L. Solari, quale «vice presidente e delegato generale della sezione italiana CEEP (Centro europeo delle imprese pubbliche)», portando così a tre membri la

rappresentanza delle imprese pubbliche italiane. Mentre i dirigenti d'azienda non sono stati inclusi nel novero degli eletti italiani, nonostante un loro rappresentante fosse stato consigliere per il quadriennio precedente e nonostante che due nominativi di dirigenti d'azienda fossero stati proposti dal governo italiano quali candidati (alternativi) per il gruppo III.

- Sviamento di potere: il Consiglio ha esercito i suoi poteri non al fine di assicurare una rappresentanza adeguata alle diverse categorie economiche e sociali, bensì al semplice fine di accondiscendere alla proposta italiana, rispettandone scrupolosamente la distinzione fra candidati proposti in via principale e candidati alternativi.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla corte di appello di Genova nel procedimento penale a carico di Rainer Drexl

(Causa 299/86)

(86/C 336/16)

Con ordinanza 12 novembre 1986 (pervenuta alla cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 1° dicembre 1986) emanata nel procedimento penale a carico di Rainer Drexl, la corte di appello di Genova ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee i seguenti quesiti:

1. se le norme comunitarie in materia di armonizzazione delle legislazione degli Stati membri relativa all'imposta sulla cifra di affari (articolo 95 del trattato di Roma), vietino agli Stati membri di assoggettare all'IVA le importazioni da altro Stato membro di autoveicoli ivi acquistati con pagamento dell'IVA e immatricolazione in tale Stato, senza tenere conto della quota residua dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta nello Stato membro esportatore ancora inglobato nel valore della merce al momento dell'importazione;
2. se l'IVA imposta da uno Stato membro all'importazione, senza tenere conto della quota residua dell'imposta ancora inglobata nel valore della merce costituisca, ove la riscossione di tale importo non venga effettuata nelle cessioni delle stesse merci fra privati all'interno dello Stato, una imposizione interna superiore a quella applicata ai prodotti nazionali analoghi, e come tale vietata ai sensi dell'articolo 95 del trattato;

3. se le norme dell'ordinamento comunitario che, sottopongono alla stessa aliquota di imposta le importazioni e le cessioni dello stesso bene all'interno dello Stato membro, ostino ad una normativa nazionale che, nell'ipotesi di mancato pagamento dell'imposta all'importazione, preveda un regime di sanzioni diverse per natura ed entità rispetto all'ipotesi di mancato pagamento dell'imposta relativa a scambi all'interno del paese. E più in particolare se le norme comunitarie sull'uniformità del sistema fiscale e sulla soppressione dei dazi doganali all'interno della comunità, in relazione ai principi di proporzionalità e di non discriminazione elaborati dalla Corte di giustizia, siano di ostacolo ad una normativa nazionale (articolo 70 DPR 26. 10. 1972, n. 633) che, considerando le infrazioni all'IVA all'importazione da stati membri come reato di contrabbando doganale, applica alle stesse le sanzioni, anche penali, previste dalle leggi doganali relative ai diritti di confine, difformemente ed analoghe infrazioni concernenti invece le cessioni degli stessi beni nell'interno dello Stato (articolo 50 D.P.R.).

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Vrederecht (giudice conciliatore) del Cantone Brasschaat, con sentenza 26 novembre 1986, nella causa L. Van Landschoot contro N.V. Mera e tredici intervenienti

(Causa 300/86)

(86/C 336/17)

Con sentenza 26 novembre 1986, pervenuta nella cancelleria della Corte il 1° dicembre 1986, nella causa L. Van Landschoot, residente in Veurne (Belgio), contro N.V. Mera, con sede in Brasschaat (Belgio) e

1. Europese Federatie van Mengvoederfabrikanten (FEFAC), con sede in 1040 Bruxelles, Wetstraat, 223, bus 3;
2. Beroepsvereniging van de Mengvoederfabrikanten (BEMEFA), con sede in 1000 Bruxelles, Gasthuisstraat, 31, bus 7;
3. Fachverband der Futtermittelindustrie e.V., con sede in 5300 Bonn, Buchstraße 31;

4. Danske Korn- og Foderstof Im- og Eksportørers Fællesorganisation (DAKOFO), con sede in 1217 Copenhagen K, Borsen;
5. Syndicat National des Industriels de l'Alimentation animale (SNIA), con sede in 75007 Parigi, Boulevard de Latour-Maubourg, 41 bis;
6. Irish Corn and Feed Association, con sede in Dublino 2, Herbert Street, 18;
7. Associazione Nazionale tra i Produttori di Alimenti Zootecnici (ASSALZOO), con sede in Roma, Via Soranio, 6;
8. Koninklijke Vereniging, het Comite van Graanhandelaren, con sede in 3000 AE Rotterdam, Heer Bokelweg, 157b, Postbus 202;
9. Vereniging van Nederlandse Mengvoederfabrikanten, con sede all'Aia, Johan de Wittlaan, 12, Postbus, 9477;
10. Confederación Española de Fabricantes de Piensos Compuestos, con sede in 28028 Madrid, Avda. de Bruselas, 3B;
11. Federation of Agricultural Coops, con sede in Londra SW1X3NJ, Agriculture House, Knightsbridge;
12. United Kingdom Agricultural Supply Trades Association (UKASTA), con sede in Londra, SW1A 2EQ, Whitehall Court 3;
13. Nationaal Syndikaat van de Handel in Graangewassen en Peulvruchten (SYNAGRA) V.Z.W., con sede in 1000 Bruxelles, Zuidlaan, 57, bus 31; intervenienti,

il Vrederecht del Cantone Brasschaat ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se sia valido il prelievo di corresponsabilità le cui modalità di applicazione sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 2040/86 della Commissione, del 30 giugno 1986, che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali.

(¹) GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 65.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità al potenziamento dei mezzi di controllo della pesca*(COM(86) 661 def.)**(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 12 dicembre 1986)**(86/C 336/18)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il Consiglio ha convenuto di esaminare, su proposta della Commissione, le disposizioni finanziarie che potranno essere prese per aiutare gli Stati membri a dotarsi dei mezzi idonei di sorveglianza e di controllo necessari per l'applicazione della politica comune della pesca nella Comunità ampliata;

considerando che i mezzi di cui dispongono gli Stati membri per controllare l'applicazione del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse sono insufficienti e devono quindi essere modernizzati e migliorati;

considerando che occorre prevedere, entro i limiti di un massimale stabilito, una partecipazione finanziaria della

Comunità al finanziamento del 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per le operazioni di modernizzazione e di miglioramento in questione;

considerando che è necessario verificare l'impiego effettivo dei mezzi di controllo modernizzati e migliorati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Alle condizioni stabilite in allegato, la Comunità concorre alle spese sostenute dagli Stati membri per la modernizzazione e il miglioramento dei mezzi di controllo necessari per l'applicazione del regime comunitario di conservazione delle risorse della pesca.

2. La Comunità rimborsa, in ragione del 50 % ed entro i limiti di un importo massimo di 10 milioni di ECU, le spese imputabili degli Stati membri nel periodo compreso tra il 1° luglio 1987 e il 30 giugno 1989.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

ALLEGATO

1. Le spese imputabili degli Stati membri relative ai mezzi di controllo dell'applicazione del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse possono riguardare:
 - le apparecchiature informatiche per la registrazione e la notifica alla Commissione dei dati concernenti le catture;
 - i sistemi di comunicazione e di trasmissione dei dati tra navi, aeromobili e centri terrestri incaricati di sorvegliare le attività dei pescherecci;
 - i sistemi di individuazione e di registrazione delle attività dei pescherecci;
 - il miglioramento dei canotti e delle attrezzature delle navi di sorveglianza destinate ai nuclei ispettivi per i controlli in mare.
2. Entro il 31 marzo 1987, gli Stati membri inviano alla Commissione un programma delle spese relative agli investimenti di cui al paragrafo 1. Nel programma si devono indicare, tra l'altro:
 - le caratteristiche tecniche delle attrezzature, i relativi costi e le modalità di pagamento proposte;
 - l'impiego previsto delle attrezzature, compresa la data di entrata in servizio;
 - se le attrezzature sono destinate ad una nave o ad un aeromobile, il programma operativo previsto di controllo e di sorveglianza da parte di tale unità.
3. Gli Stati membri devono dimostrare in che modo il finanziamento dei mezzi in causa permetterà di rendere più efficace il controllo.
4. Prima del 31 maggio 1987, la Commissione decide se le spese previste possono essere sovvenzionate.
5. Il rimborso delle spese e il pagamento degli anticipi si effettuano conformemente alle disposizioni della direttiva (CEE) n. 77/62 del Consiglio ⁽¹⁾. Gli anticipi sono pagati soltanto se viene provato che la spesa è connessa ad un contratto stipulato nella debita forma.
6. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni da essa richieste per poter espletare le proprie funzioni per quanto riguarda la presente decisione.

Qualora ritenga che i mezzi di controllo per i quali è stato concesso un contributo finanziario della Comunità ai sensi della presente decisione non siano utilizzati per le finalità stabilite, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato, che avvia in tal caso un'inchiesta amministrativa alla quale possono partecipare agenti della Commissione. Lo Stato membro in causa comunica alla Commissione gli sviluppi e i risultati dell'inchiesta. Esso trasmette inoltre alla Commissione copia della relazione sull'inchiesta nonché gli elementi principali che sono serviti alla stesura della relazione.

La Commissione può verificare mediante ispezioni sul posto l'applicazione della presente decisione da parte degli Stati membri, i quali sono tenuti a fornire il loro aiuto agli agenti designati a tale scopo dalla Commissione.

Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano le disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

**TRENTADUESIMO SOMMARIO
DELLE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO**

1° gennaio — 31 dicembre 1984

Il sommario delle attività del Consiglio delle Comunità europee, pubblicato annualmente, fa il punto sull'evoluzione delle varie materie trattate dal Consiglio durante l'anno di riferimento.

Introduzione

Capitolo I — Funzionamento delle istituzioni

Capitolo II — Libera circolazione e norme comuni

Capitolo III — Politica economica e sociale

Capitolo IV — Relazioni esterne e relazioni con gli Stati associati

Capitolo V — Agricoltura

Capitolo VI — Questioni amministrative, varie

281 pagine.

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

N. di catalogo: BX-44-85-371-IT-C

ISBN: 92-824-0293-2

Prezzi al pubblico in Lussemburgo, IVA esclusa::

300 FB 10 000 Lit



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

ATTO UNICO EUROPEO E ATTO FINALE

L'atto unico europeo costituisce l'espressione concreta della volontà manifestata dai capi di Stato e di governo, in particolare nel giugno 1984 a Fontainebleau ed in seguito nel marzo 1985 a Bruxelles e nel giugno 1985 a Milano, di veder progredire verso l'unione europea l'insieme della relazioni tra gli Stati membri, conformemente alla dichiarazione solenne di Stoccarda del 19 giugno 1983.

76 pagine

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, tedesco.

ISBN: 92-824-0330-0

BY 46-86-153 IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

3,41 ECU

150 FB

5 000 Lit



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Lussembourg

AVVISO

Il 31 dicembre 1986, nell'*Allegato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 336 A sarà pubblicato il «Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — Dodicesima edizione integrale».

Gli interessati possono richiedere il suddetto «Allegato» (gratuito per gli abbonati alla Gazzetta ufficiale) all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, servizio vendita, L-2985 Lussemburgo.